

RESTANO FUORI DAL RIORDINO
TUTTI I PROFESSIONISTI
CHE LAVORANO IN REGIME
DI CONVENZIONE

L'ORDINE PREPARA UN RICORSO
IL TESTO DEL DECRETO

SANITÀ PENITENZIARIA PSICOLOGI DISCRIMINATI

Finalmente, dopo anni di attesa, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2008, il Governo ormai decaduto ha dato compiuta applicazione al decreto legislativo n. 230/1999, relativo al riordino della sanità penitenziaria, a norma del quale le funzioni di assistenza sanitaria in carcere dovevano essere definitivamente trasferite dall'Amministrazione penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale.

Una prima bozza del D.P.C.M., mentre prevedeva che tutti gli altri professionisti del ruolo sanitario fossero trasferiti sotto la competenza del Ministero della Salute, stabiliva invece che gli Psicologi operanti nelle carceri rimanessero sotto la competenza del Ministero della Giustizia. Per contrastare questa scelta irragionevole e discriminatoria l'Ordine degli Psicologi del Lazio, scrivendo agli allora Ministri Turco e Mastella, ha sottolineato che le prestazioni degli Psicologi all'interno degli istituti penitenziari hanno natura sanitaria ed ha così ottenuto che l'art. 3, comma 6 del decreto fosse riformulato.

La versione definitiva del D.P.C.M., dunque, prevede che gli Psicologi prima dipendenti del Ministero della Giustizia siano trasferiti ad apposito ruolo della dirigenza sanitaria non medica del Servizio Sanitario Nazionale.

Purtroppo, nonostante le pressioni dell'Ordine, l'art. 3, comma 10 del D.P.C.M. ha escluso dal



passaggio al S.S.N. gli Psicologi che lavorano in regime di convenzione ex art. 80 della legge n. 354/1975 e che sono la stragrande maggioranza dei colleghi operanti negli istituti penitenziari.

Per fronteggiare questa iniqua esclusione, a causa della quale si rischia di pregiudicare gravemente il diritto alla salute dei detenuti, che non può prescindere da un trattamento psicologico e psicoterapeutico costante ed efficace, l'Ordine del Lazio si è attivato insieme all'Ordine Nazionale, contattando il Prof. Avv.

Franco Gaetano Scoca per verificare la fattibilità di un ricorso avverso tale disposizione illegittima.

Nell'incontro con il legale, si è deciso di agire su due fronti: da una parte ci sarà un ricorso in via autonoma del CNOP, dall'altra ci sarà una impugnazione collettiva da parte dei circa quattrocentoottanta Psicologi convenzionati.

Ultima nota dolente, in relazione alla quale l'intervento dell'Ordine del Lazio non ha purtroppo sortito alcun effetto, è la situazione di trentanove Psicologi vincitori di un concorso indetto dal Ministero della Giustizia, mai assunti nonostante siano trascorsi quasi due anni dall'approvazione della graduatoria. Purtroppo, il Prof. Avv. Scoca ha confermato che l'unica opportunità residua per questi trentanove colleghi è di inviare collettivamente al Ministero una formale diffida ad assumerli.

D.P.C.M. 1 aprile 2008
Modalità e criteri per il
trasferimento al Servizio sanitario
nazionale delle funzioni sanitarie,
dei rapporti di lavoro, delle risorse
finanziarie e delle attrezzature
e beni strumentali in materia
disanità penitenziaria

Publicato nella Gazz. Uff.
30 maggio 2008, n. 126.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante "Riordino della disciplina sanitaria, a norma dell'art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTO il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante norma per il riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" e, in particolare l'art. 2, comma 283, secondo cui, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al citato decreto legislativo n. 230 del 1999, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari minorili, nei centri di prima accoglienza e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri per il trasferimento, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, afferenti alla sanità penitenziaria;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 14 e 18 marzo 2008;

ACQUISITA l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 20 marzo 2008;

Sulla proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Decreta:

OMISSIS

Art. 3

Trasferimento dei rapporti di lavoro

OMISSIS

3. Il personale di cui al comma 1 appartenente al profilo di psicologo viene inquadrato in apposito ruolo ad esaurimento nell'ambito dell'area III della dirigenza sanitaria non medica del Servizio sanitario nazionale, articolato in sezioni distinte in base al possesso o meno dei necessari requisiti e titoli professionali,

definite in sede di contrattazione collettiva, con attribuzione, in fase di prima applicazione, del trattamento economico iniziale della dirigenza sanitaria non medica.

OMISSIS

6. In fase di prima applicazione, al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria di natura psicologica prestata ai detenuti e agli internati, le Aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale nel cui territorio sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento possono stipulare con il Ministero della giustizia apposite convenzioni non onerose della durata non superiore a dodici mesi, redatte secondo schemi tipo approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di avvalersi della collaborazione degli esperti convenzionati con il Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell'art. 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.

OMISSIS

10. Le Aziende sanitarie locali, previo accordo con il Ministero della giustizia e nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni e dei vincoli ivi previsti in materia di contenimento delle spese di personale, possono avvalersi delle graduatorie dei concorsi espletati anteriormente alla data del 15 marzo 2008 per il reclutamento in ruolo di figure professionali oggetto del trasferimento al Servizio sanitario nazionale.